SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 275**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 novembre 1990, n. 342.

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1° gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000.

Art. 2.

1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti nell'allegata tabella *A*.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000, mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso Ministero di grazia e giustizia per il primo semestre 1990, e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A
(Articolo 3)

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE

PARTE I. - *Personale delle qualifiche funzionali* (articolo 1)

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
Compensi incentivanti la produttività	35.559	1	315.000
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	4.000	120	14.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	3.000	120	14.000
Assistenza al magistrato (Amministrazione giudiziaria compresi coadiutori UNEP)	5.885	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	5.000	266	5.000
Presenza negli istituti di pena (Amministrazione penitenziaria)	266	266	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	4.592	48	25.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	500	48	25.000
Corsi di formazione	5.000	1	200.000

PARTE II. - *Personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento* (articolo 2)

NATURA DEI COMPENSI	Unità di personale interessate	Numero dei compensi annui per unità di personale	Costo unitario medio
Turnazioni (Amministrazione giudiziaria)	450	120	20.000
Turnazioni (Amministrazione penitenziaria)	52	72	20.000
Turnazioni (Archivi notarili)	33	60	20.000
Reperibilità (Amministrazione giudiziaria)	574	48	35.000
Reperibilità (Amministrazione penitenziaria)	52	72	35.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) è il seguente:

«2. Per le finalità di cui all'art. 7, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito, presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue *pro-capite* di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989;

b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984;

c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari».

— Il testo del comma 13 dell'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 è il seguente:

«13. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, relative al "fondo di incentivazione" ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato

con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonché da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 13 dell'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) v. nelle note all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5047):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 3 agosto 1990.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 9 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione il 23 ottobre 1990 e approvato il 31 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2518):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'8 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 14 novembre 1990.

90G0394

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 343.

Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per l'anno scolastico 1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino al corrente anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per l'anno scolastico 1990-1991 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

3. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo periodo di validità. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*
CARLI, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0395

DECRETO-LEGGE 24 novembre 1990, n. 344.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'*una tantum* prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

Art. 2.

1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

a) livello quinto, sesto, sesto-*bis*, settimo, ottavo e ottavo-*bis*. . . . . . L. 39.600

b) livello quarto e inferiori . . . » 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.

Art. 4.

1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

Art. 5.

1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Si applica altresì l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, è stabilito in 36 ore settimanali. È soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni

pubbliche, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

Art. 7.

1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

Art. 8.

1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché per il personale che lo precede in ruolo.

3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed a L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il profilo di «assistente socio-sanitario» della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di «infermiere professionale» è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di «operatore socio-sanitario», che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.

2. Il personale rivestente i profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale, di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari — gruppo degli uffici tecnici — della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea e in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di «assistente amministrativo», «assistente contabile», «assistente tecnico», «assistente di elaborazione dati», «assistente bibliotecario», «assistente poligrafico», «assistente di ufficio tecnico», in servizio alla data del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore dell'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle università.

Art. 10.

1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Art. 11.

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 12.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*3.* Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, è richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresì inquadrati nel profilo per il quale è prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali è richiesto tale requisito".

4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1° luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale.».

Art. 13.

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«*12.* Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1° luglio 1990, per ciascuna professionalità ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalità, oltre l'iniziale, per un contingente pari al 40 per cento ed al 20 per cento della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalità.

13. Ai predetti livelli differenziati di professionalità sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi di L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al comma 7.

14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.

15. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi del comma 8 ed il salario di anzianità di cui all'articolo 15.».

Art. 14.

1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale.

Art. 16.

1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

Art. 17.

1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18.

1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verifi-

cando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

b) sperimenta idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il Ministro per la funzione pubblica, su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti.

Art. 19

1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991 e 1992 si provvede:

a) quanto a lire 3.600 milioni, all'uopo utilizzando parte delle proiezioni per gli stessi anni 1991 e 1992 dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) quanto a lire 412.600 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

Art. 21.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
90G0400

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1990.

Assoggettamento della S.p.a. Bertrand finanziaria alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 3 agosto 1990 con cui il tribunale di Biella ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Bertrand finanziaria, con sede legale in Biella, via Repubblica, 10, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Filati Bertrand, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filati Bertrand, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Bertrand finanziaria quale società collegata con la S.p.a. Filati Bertrand e preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Bertrand finanziaria, con sede legale in Biella, via Repubblica, 10, collegata alla S.p.a. Filati Bertrand è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A4984

DECRETO 19 novembre 1990.

Assoggettamento della S.p.a. Finanziaria tessile Bertrand alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 3 agosto 1990 con cui il tribunale di Biella ha accettato lo stato di insolvenza della S.p.a. Finanziaria tessile Bertrand, con sede legale in Biella, via Repubblica, 10, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Filati Bertrand, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990 emesso di concerto con il Ministro del tesoro. con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filati Bertrand, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Finanziaria tessile Bertrand quale società collegata con la S.p.a. Filati Bertrand a preporre ad essa il commissario nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Finanziaria tessile Bertrand, con sede legale in Biella, via Repubblica, 10, collegata alla S.p.a. Filati Bertrand è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario. il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A4985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 1990.

Istituzione in Landriano, Casteggio, Varzi e Palazzolo sull'Oglio di nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e parziale modificazione agli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Milano, Pavia, Bergamo e Brescia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro», e, in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1, ed il comma 2 dell'art. 2;

Visto il proprio decreto del 10 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1988, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 167, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988, con il quale si è provveduto a riorganizzare l'assetto delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lombardia;

Considerato che l'esecuzione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale degli uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della suddetta legge, dalla commissione regionale per l'impiego della Lombardia, con delibere n. 259 del 24 novembre 1988, n. 271 del 26 maggio 1989 e n. 302 del 22 febbraio 1990, parere concernente l'opportunità di una ridefinizione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali nelle province di Milano, Pavia, Bergamo e Brescia;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio, delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da svariati comuni delle province summenzionate in ordine ad opportuni spostamenti da una circoscrizione più lontana ad altra più facilmente raggiungibile;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di quelle esistenti;

Decreta:

Provincia di Milano.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 3 di Cesano Maderno, n. 9 di Monza, n. 10 di Rho, n. 13 di Sesto San Giovanni, n. 14 di Vimercate, n. 16 di Cassano d'Adda sono così modificati:

n. 3 - di Cesano Maderno con sede a Cesano Maderno, comprendente i comuni di: Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cormano, Cusano Milanino, Desio, Limbiate, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Solaro, Varedo;

n. 9 - di Monza con sede a Monza, comprendente i comuni di: Monza, Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, Muggiò, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta;

n. 10 - di Rho con sede a Rho, comprendente i comuni di: Rho, Arese, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo Milanese, Vanzago;

n. 13 - di Sesto San Giovanni con sede a Sesto San Giovanni, comprendente i comuni di: Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese;

n. 14 - di Vimercate con sede a Vimercate, comprendente i comuni di: Vimercate, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Lesmo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate;

n. 16 - di Cassano d'Adda con sede a Cassano d'Adda, comprendente i comuni di: Cassano d'Adda, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Grezzago, Inzago, Masate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda.

Provincia di Pavia.

Sono modificati gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 19 di Pavia, n. 21 di Stradella, n. 22 di Garlasco, n. 26 di Voghera; sono, inoltre, istituite tre nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 78 con sede a Landriano, n. 79 con sede a Casteggio, n. 80 con sede a Varzi:

n. 19 - di Pavia con sede a Pavia, comprendente i comuni di: Pavia, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Giussago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini;

n. 21 - di Stradella con sede a Stradella, comprendente i comuni di: Stradella, Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Barbianello, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Volpara, Zenevredo;

n. 22 - di Garlasco con sede a Garlasco, comprendente i comuni di: Garlasco, Alagna, Borgo San Siro, Dorno, Ferrera Erbognone, Gropello Cairoli, Mezzana Rabattone, Ottobiano, Pieve Albignola, Sannazzaro de' Burgundi, Scaldasole, Tromello, Valeggio, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco;

n. 26 - di Voghera con sede a Voghera, comprendente i comuni di: Voghera, Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale, Lungavilla, Pancarana, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Silvano Pietra;

n. 78 - di Landriano con sede a Landriano, comprendente i comuni di: Landriano, Bascapè, Bornasco, Ceranova, Lardirago, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone;

n. 79 - di Casteggio con sede a Casteggio, comprendente i comuni di: Casteggio, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Casatisma, Castelletto di Branduzzo, Corvino San Quirico, Fortunago, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pinarolo Po, Rea, Redavalle, Robecco Pavese, Santa Giulietta, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po;

n. 80 - di Varzi con sede a Varzi, comprendente i comuni di: Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Zavattarello.

Provincia di Bergamo.

Gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 44 di Grumello del Monte, n. 47 di Trescore Balneario, n. 49 di Lovere sono così modificati:

n. 44 - di Grumello del Monte con sede a Grumello del Monte, comprendente i comuni di: Grumello del Monte, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Cavernago, Chiuduno, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Mornico al Serio, Palosco, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo;

n. 47 - di Trescore Balneario con sede a Trescore Balneario, comprendente i comuni di: Trescore Balneario, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Carobbio degli Angeli, Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Costa di Mezzate, Entratico, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Montello, Ranzanico, San Paolo d'Argon, Spinone al Lago, Vigano San Martino, Zandobbio;

n. 49 - di Lovere con sede a Lovere, comprendente i comuni di: Lovere, Bossico, Castro, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fonteno, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere.

Provincia di Brescia.

Sono modificati gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 53 di Desenzano del Garda, n. 57 di Chiari, n. 58 di Salò; è inoltre istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 81 con sede a Palazzolo sull'Oglio:

n. 53 - di Desenzano del Garda con sede a Desenzano del Garda, comprendente i comuni di: Desenzano del Garda, Bedizzole, Calvagese della Riviera, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago;

n. 57 - di Chiari con sede a Chiari, comprendente i comuni di: Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio;

n. 58 - di Salò con sede a Salò, comprendente i comuni di: Salò, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Muscoline, Prevalle, Puegnago sul Garda, San Felice del Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino;

n. 81 - di Palazzolo sull'Oglio con sede a Palazzolo sull'Oglio, comprendente i comuni di: Palazzolo sull'Oglio, Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Pontoglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 31 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 98

90A4968

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 529, concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto l'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 529, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1986 relativo alla istituzione del corso di laurea in economia e commercio;

Visto l'art. 35 dello statuto della seconda Università degli studi di Roma contenente l'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari del corso di laurea, il quale al n. 62 reca l'errata dicitura «economia politica industriale»;

Vista la richiesta di rettifica dell'errata dicitura sopraindicata in quella di «economia e politica industriale», inviata a questa amministrazione dal preside della facoltà di economia e commercio;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione dell insegnamento indicato all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 529 del 17 luglio 1986 (cfr. *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1986) è così modificata: «economia e politica industriale».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1990

Il rettore

90A4959

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente i corsi di laurea in materie letterarie - pedagogia - formulata dalla facoltà di magistero in data 14 settembre 1989, dal consiglio di amministrazione in data 5 dicembre 1989 e dal senato accademico in data 11 dicembre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Vista la delibera in data 13 settembre 1990 con la quale la facoltà di magistero approva le proposte formulate dal Consiglio universitario nazionale nella succitata adunanza;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 65 (laurea in materie letterarie) e 66 (laurea in pedagogia) vengono inseriti i sottoelencati insegnamenti complementari:

Art. 65 *(Laurea in materie letterarie):*

civiltà bizantina;
filologia italiana;
geografia del mare;
letteratura teatrale italiana;
storia del risorgimento.

Art. 66 *(Laurea in pedagogia):*

educazione degli adulti;
educazione sanitaria;
elementi di informativa;
ermeneutica politica;
filosofia dell'educazione;
gnoseologia;
metodologia e tecnica della ricerca;
pedagogia comparata;
pedagogia sociale;
propedeutica filosofica;
psicologia dei gruppi;
psicologia dinamica;
sociologia della cultura;
storia contemporanea;
storia della filosofia italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 8 ottobre 1990

Il rettore

90A4958

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale di cui alla nota ministeriale n. 5407 del 27 novembre 1985;

Visto il decreto rettorale n. 4322 del 27 agosto 1990, con cui è stata istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana;

Ritenuto opportuno rettificare il predetto decreto rettorale, ed in particolare eliminare l'art. 8, concernente le norme transitorie;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 e 317, relativi alla scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana, che muta denominazione in quella di ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 271, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione di cui al precedente art. 1.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia
Indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana

Art. 272. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana presso l'Università degli studi di Bari, con sede nell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II, Policlinico.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

N. 1.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

N. 2.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di scienze biologiche e la facoltà di economia e commercio.

N. 3.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

N. 4.

La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) ginecologia;

g) andrologia;

h) diagnostica prenatale;

i) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

l) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

N. 5.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale ed anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica.

f) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia.

g) Andrologia:

endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

h) Diagnostica prenatale:

fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

i) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:

contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

l) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:

terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

N. 6.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici) (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia ed ostetricia	ore	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

N. 7.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II dell'Università di Bari:

divisione di clinica ostetrica e ginecologica II;
servizio di fisiopatologia della riproduzione;
reparto di ostetricia (corsia e sala parto);
reparto di ginecologia (pre e post-operatoria);
sala operatoria;
servizio di terapia antiblastica;
servizio di diagnostica prenatale, ecografia e cardiotocografia;
servizio per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile: ambulatorio di citologia e colposcopia e di patologia vulvare;
servizio di uroginecologia;
servizio di Day-Hospital per l'applicazione della legge n. 194 del 22 marzo 1978 (I.V.G.);
servizio di endocrinologia ginecologica ed ostetricia;
ambulatorio generale di ginecologia ed ostetricia;
ambulatorio di senologia;
ambulatorio di pianificazione familiare;
ambulatorio per la sterilità;
laboratorio di endocrinologia ginecologica ed ostetricia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 ottobre 1990

Il rettore

90A4957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990.

90A4995

Mancata conversione del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 265, recante: «Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola».

Il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 265, recante: Disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990.

90A4996

MINISTERO DEL TESORO

N. 226

Corso dei cambi del 20 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,250	1111,250	—	1111,250	1111,250	1111,250	1111,650	1111,250	1111,250	—
E.C.U.	1550,950	1550,950	—	1550,950	1550,950	1550,950	1550,570	1550,950	1550,950	—
Marco tedesco	752,700	752,700	—	752,700	752,700	752,700	752,690	752,700	752,700	—
Franco francese	223,180	223,180	—	223,180	223,180	223,180	223,190	223,180	223,180	—
Lira sterlina	2190,450	2190,450	—	2190,450	2190,450	2190,450	2191,320	2190,450	2190,450	—
Fiorino olandese	667,190	667,190	—	667,190	667,190	667,190	667,200	667,190	667,190	—
Franco belga	36,444	36,444	—	36,444	36,444	36,444	36,449	36,444	36,444	—
Peseta spagnola	11,854	11,854	—	11,854	11,854	11,854	11,860	11,854	11,854	—
Corona danese	196,230	196,230	—	196,230	196,230	196,230	196,230	196,230	196,230	—
Lira irlandese	2015 —	2015 —	—	2015 —	2015 —	2015 —	2015,200	2015 —	2015 —	—
Dracma greca	7,330	7,330	—	7,330	7,330	7,330	7,332	7,330	7,330	—
Escudo portoghese	8,538	8,538	—	8,538	8,538	8,538	8,534	8,538	8,538	—
Dollaro canadese	956,500	956,500	—	956,500	956,500	956,500	956,400	956,500	956,500	—
Yen giapponese	8,640	8,640	—	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	—
Franco svizzero	890,870	890,870	—	890,870	890,870	890,870	890,550	890,870	890,870	—
Scellino austriaco	106,989	106,989	—	106,989	106,989	106,989	106,986	106,989	106,989	—
Corona norvegese	192,350	192,350	—	192,350	192,350	192,350	192,370	192,350	192,350	—
Corona svedese	200,570	200,570	—	200,570	200,570	200.570	200,600	200,570	200,570	—
Marco finlandese	313,030	313,030	—	313,030	313,030	313,030	313,050	313,030	313,030	—
Dollaro australiano	854,050	854,050	—	854,050	854,050	854,050	854,200	854,050	854,050	—

Media dei titoli del 20 novembre 1990

Rendita 5% 1935 . . . . —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 . . . . . . —
» 10% » » 1977-92 . . . . . . —
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . . . . —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . . . —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 . . . . . . —
» » » 22- 6-1987/91 . . . . . . —
» » » 18- 3-1987/94 . . . . . . —
» » » 21- 4-1987/94 . . . . . . —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 . . . . . . —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 . . . . —
» » » 11% 1- 1-1987/92 . . . . —
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . . . —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92 . . . . —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . . . . —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . . . —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . . . —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . . . —

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 . . . . . . —
» » » Ind. 18-11-1985/90 . . . . . . —
» » » » 1-12-1983/90 . . . . . . —
» » » » 18-12-1985/90 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1984/91 . . . . . . —
» » » » 17- 1-1986/91 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1984/91 . . . . . . —
» » » » 18- 2-1986/91 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1984/91 . . . . . . —
» » » » 18- 3-1986/91 . . . . . . —
» » » » 1- 4-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 6-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 7-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 8-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1-10-1984/91 . . . . . . —

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1-12-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1985/92 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1985/92 . . . . . . —
» » » » 18- 4-1986/92 . . . . . . —
» » » » 19- 5-1986/92 . . . . . . —
» » » » 20- 7-1987/92 . . . . . . —
» » » » 19- 8-1987/92 . . . . . . —
» » » » 1-11-1987/92 . . . . . . —
» » » » 1-12-1987/92 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1988/93 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1988/93 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1988/93 . . . . . . —
» » » » 1- 4-1988/93 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1988/93 . . . . . . —
» » » » 1- 6-1988/93 . . . . . . —
» » » » 18- 6-1986/93 . . . . . . —
» » » » 1- 7-1988/93 . . . . . . —
» » » » 17- 7-1986/93 . . . . . . —
» » » » 1- 8-1988/93 . . . . . . —
» » » » 19- 8-1986/93 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1988/93 . . . . . . —
» » » » 18- 9-1986/93 . . . . . . —
» » » » 1-10-1988/93 . . . . . . —
» » » » 20-10-1986/93 . . . . . . —
» » » » 1-11-1988/93 . . . . . . —
» » » » 18-11-1986/93 . . . . . . —
» » » » 19-12-1986/93 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1989/94 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1989/94 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1989/94 . . . . . . —
» » » » 15- 3-1989/94 . . . . . . —
» » » » 1- 4-1989/94 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1988/94 . . . . . . —
» » » » 1-10-1987/94 . . . . . . —
» » » » 1-11-1988/94 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1990/95 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1990/95 . . . . . . —
» » » » 1- 4-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1990/95 . . . . . . —
» » » » 1- 6-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 7-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 8-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1-10-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1-11-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1-12-1985/95 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1986/96 II . . . . —
» » » » 1- 2-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 4-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 6-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 7-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 8-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1-10-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1-11-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1-12-1986/96 . . . . . . —
» » » » 1- 1-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1987/97 . . . . . . —
» » » » 18- 2-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1987/97 . . . . . . —

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 6-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 7-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 8-1987/97 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1987/97 . . . . . . —
Buoni Tesoro Pol. 9,25% 1-12-1990 . . . . —
» » » 12,50% 1- 3-1991 . . . . —
» » » 11,50% 1-11-1991 . . . . —
» » » 11,50% 21-12-1991 . . . . —
» » » 9,25% 1- 1-1992 . . . . —
» » » 9,25% 1- 2-1992 . . . . —
» » » 11,00% 1- 2-1992 . . . . —
» » » 9,15% 1- 3-1992 . . . . —
» » » 12,50% 1- 3-1992 . . . . —
» » » 9,15% 1- 4-1992 . . . . —
» » » 11,00% 1- 4-1992 . . . . —
» » » 12,50% 1- 4-1992 . . . . —
» » » 12,50% 18- 4-1992 . . . . —
» » » 9,15% 1- 5-1992 . . . . —
» » » 11,00% 1- 5-1992 . . . . —
» » » 12,50% 1- 5-1992 . . . . —
» » » 12,50% 17- 5-1992 . . . . —
» » » 9,15% 1- 6-1992 . . . . —
» » » 10,50% 1- 7-1992 . . . . —
» » » 11,50% 1- 7-1992 . . . . —
» » » 11,50% 1- 8-1992 . . . . —
» » » 12,50% 1- 9-1992 . . . . —
» » » 12,50% 1-10-1992 . . . . —
» » » 12,50% 1- 2-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1- 7-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1- 8-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1- 9-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1-10-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1-11-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1-11-1993 Q . . . . —
» » » 12,50% 17-11-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1-12-1993 . . . . —
» » » 12,50% 1- 1-1994 . . . . —
» » » 12,50% 1- 1-1990/94 . . . . —
» » » 12,50% 1- 2-1990/94 . . . . —
» » » 12,50% 1- 3-1990/94 . . . . —
» » » 12,50% 1- 4-1990/92 . . . . —
» » » 12,50% 1- 5-1990/94 . . . . —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 16- 7-1984/91 11,25% . . . —
» » » » 21- 9-1987/91 8,75% . . . —
» » » » 21- 3-1988/92 8,50% . . . —
» » » » 26- 4-1988/92 8,50% . . . —
» » » » 25- 5-1988/92 8,50% . . . —
» » » » 22-11-1984/92 10,50% . . . —
» » » » 22- 2-1985/93 9,60% . . . —
» » » » 15- 4-1985/93 9,75% . . . —
» » » » 22- 7-1985/93 9,00% . . . —
» » » » 25- 7-1988/93 8,75% . . . —
» » » » 28- 9-1988/93 8,75% . . . —
» » » » 26-10-1988/93 8,65% . . . —
» » » » 22-11-1985/93 8,75% . . . —
» » » » 28-11-1988/93 8,50% . . . —
» » » » 28-12-1988/93 8,75% . . . —
» » » » 21- 2-1986/94 8,75% . . . —
» » » » 25- 3-1987/94 7,75% . . . —
» » » » 19- 4-1989/94 9,90% . . . —
» » » » 26- 5-1986/94 6,90% . . . —
» » » » 26- 7-1989/94 9,65% . . . —
» » » » 30- 8-1989/94 9,65% . . . —
» » » » 20-10-1989/94 10,15% . . . —
» » » » 22-11-1989/94 10,70% . . . —
» » » » 24- 1-1990/95 11,15% . . . —
» » » » 24- 5-1989/95 9,90% . . . —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M20110

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 novembre 1990 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 novembre 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1991 è di L. 97,16, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1991 è di L. 94,59 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 novembre 1991 è di L. 89,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A4997

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 90, sulla proposta del Ministro della difesa, il decreto luogotenenziale 19 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1945, registro n. 4 Esercito, foglio n. 291, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1945, disp. 17, pag. n. 1562, è stato rettificato nel senso che il cognome di «Cenosa Oronzo di Pietro e di Garganese Giuseppa, da S. Pietro Vernotico (Brindisi), classe 1912, CXIV battaglione mitraglieri» è corretto in «Cinosa».

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 39 Difesa, foglio n. 91, sulla proposta del Ministro della difesa, a Spadoni Giuseppe, nato a Genova il 28 marzo 1917, distretto militare di Genova, è stata ripristinata, con effetto 11 marzo 1988, la concessione della croce al valor militare di cui al decreto presidenziale 26 dicembre 1951, revocata con notificazione pubblicata nel Bollettino ufficiale 1961, disp. 16, pag. 1802.

90A4949

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1990, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle partecipazioni statali, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1990, registro n. 15 Partecipazioni statali, foglio n. 38, il dott. Gaetano Mancini è stato nominato, per un triennio, nella carica di presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

90A4964

Nomina del vice presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali il 9 novembre 1990 il prof. Mauro Leone è stato nominato, per un triennio, nella carica di vice presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

90A4965

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

progetti di costruzioni stradali e ferroviarie.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di matematiche II.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

preparazioni di esperienze didattiche I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4986

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*